Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 81
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali N. 90/A, 91/A, 92/A, 93/A, 94/A e 95/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Antonio Cosentino)

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 90/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 66 pf 12-13 adottato nei confronti del Sig. Ferdinando COPPOLA, calciatore all'epoca dei fatti della società A.C. SIENA S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

Ferdinando COPPOLA, derubricazione della condotta contestata da violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, a violazioni dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, omessa denuncia in relazione alla gara SIENA-VARESE del 21.05.2011;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ferdinando COPPOLA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 27 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Ferdinando COPPOLA.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 91/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 770 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Emiliano MELIS, calciatore della società A.S.D. SELARGIUS CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Emiliano MELIS per aver, in violazione dell'art. 30, comma 2 dello Statuto Federale, proposto ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Cagliari per ottenere il pagamento di somme dovute nella stagione sportiva 2010/2011, senza aver richiesto, né tanto meno ottenuto, alcuna autorizzazione per il ricorso alla giustizia ordinaria in deroga al vincolo di giustizia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Emiliano MELIS;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica ed euro 400,00 di ammenda nei confronti del Sig. Emiliano MELIS.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 92/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 777 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg.ri Francesco CHIRICALLO, allenatore professionista di 2^ categoria, Cyntia ARENA, Presidente della società A.S.D. NICK CALCIO BARI e della società A.S.D. NICK CALCIO BARI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco CHIRICALLO per aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia, in riferimento agli artt. 38, comma 1 e 41, comma 1 del vigente Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione all'art. 38, commi 1 e 4 delle N.O.I.F., svolto attività tecnica, nella stagione sportiva 2013/2014, a favore della società A.S.D. NICK BARI, seppur non in costanza di tesseramento con la stessa;

Cyntia ARENA per non aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia, in relazione all'art. 38, comma 1 e 4 delle N.O.I.F., impedito la violazione ascrivibile al Sig. Francesco CHIRICALLO;

società A.S.D. NICK CALCIO BARI per responsabilità diretta ed oggettiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Francesco CHIRICALLO, Cyntia ARENA nell'interesse proprio e della società A.S.D. NICK CALCIO BARI, nella qualità di Presidente pro-tempore;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 2 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Francesco CHIRICALLO, di 40 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Cyntia ARENA e di euro 150,00 nei confronti della società A.S.D. NICK CALCIO BARI.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 93/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 778 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Italo BELLINI, allenatore dilettante di terza categoria, Felice MARMO, Presidente della società A.D.P. BSR GRUGLIASCO e della società A.D.P. BSR GRUGLIASCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Italo BELLINI per aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia, in relazione agli artt. 38, comma 1 e 41, comma 1 del vigente Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione all'art. 38, commi 1 e 4 delle N.O.I.F., prestato la propria attività, nella stagione sportiva 2014/2015, a favore della società SPRING TEAM CALCIO A CINQUE e A.D.P. BSR GRUGLIASCO, seppur in costanza di tesseramento solamente con la prima, dalla quale rassegnava le proprie di ottobre 2014, per poi iniziare un'attività collaborativa con la seconda sin dal gennaio 2015;

Felice MARMO per aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia, in relazione agli art. 38, comma 1 e 4 delle N.O.I.F., permesso o, comunque, non vigliato opportunamente sulla violazione ascrivibile al Sig. Italo BELLINI;

società A.D.P. BSR GRUGLIASCO per responsabilità diretta ed oggettiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Italo BELLINI, dal Sig. Felice MARMO nell'interesse proprio e della società A.D.P. BSR GRUGLIASCO, nella qualità di Presidente pro-tempore;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni 40 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Italo BELLINI, di 40 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Felice MARMO e di euro 150,00 nei confronti della società A.D.P. BSR GRUGLIASCO.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 94/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 753 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Salvatore PERITI, allenatore della società HINTERREGGIO CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Salvatore PERITI per aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia, in relazione all'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, sottoscritto, nella stagione sportiva 2013/2014, un accordo economico per la conduzione tecnica di allenatore in seconda della prima squadra della società HINTERREGGIO CALCIO S.R.L., partecipante al campionato di Serie D, con un compenso di euro 14.000,00 superiore al massimale stabilito dall'accordo L.N.D.-A.I.A.C. di euro 10.000,00;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore PERITI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica nei confronti del Sig. Salvatore PERITI.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 95/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 789 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Luigi RAGAZZONI, legale rappresentante della società BRESCIA CALCIO S.P.A. e della società BRESCIA CALCIO S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

Luigi RAGAZZONI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 e dell'art. 8, comma 15 del Codice di Giustizia Sportiva, disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento della somma di euro 72.000,00 in favore della società C.S.D. S. MICHELE C. VIRTUS del premio alla carriera relativo al calciatore Alessio CRAGNO, così come disposto dall'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C., con determinazione del 7.10.2014;

BRESCIA CALCIO S.P.A. per responsabilità diretta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig. Luigi RAGAZZONI nell'interesse proprio e della società BRESCIA CALCIO S.P.A.;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 4 mesi di inibizione ed euro 4.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Luigi RAGAZZONI e di euro 6.600,00 di ammenda nei confronti società BRESCIA CALCIO S.P.A..

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio